Atto costitutivo di associazione non riconosciuta di promozione sociale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il mese di giugno, il giorno tredici (13 giugno 2020)

In San Salvo (CH), Via delle Rose n. 4, nel mio studio. Innanzi a me dottor Giacinto Gianpio Di Tillo, Notaio in San Salvo, iscritto presso il Collegio Notarile di Chieti, Lanciano e Vasto,

sono presenti:

- MONACO Carlo, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in data 27 febbraio 1950, residente a San Giovanni Lipioni (CH), Via Del Giardino n. 83, codice fiscale MNC CRL 50B27 H923W;
- LILLI Giuseppe Nicola, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in data 27 novembre 1950, residente a Sesto Fiorentino (FI), Via G. Leopardi n. 14, codice fiscale LLL GPP 50S27 H923U;
- ROSSI Ennio Peppino, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in data 14 aprile 1954, residente a Bordighera (IM), Via Roseto n. 64/7, codice fiscale RSS NPP 54D14 H923K;
- MONACO Felice Antonio, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in data 20 ottobre 1957, residente a Bologna (BO), Via Spartaco n. 17, codice fiscale MNC FCN 57R20 H923X;
- ROSSI Renato Franco, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in data 9 gennaio 1963, residente a San Salvo (CH), Via Madonna Delle Grazie n. 26/M, codice fiscale RSS RTF 63A09 H923V;
- ROSSI Felice Antonio, nato a Vasto (CH) in data 23 novembre 1963, residente a San Salvo (CH), Via Botticelli n. 9, codice fiscale RSS FCN 63S23 E372T;
- ROSSI Jacqueline, nata a Annecy (Francia) in data 1 aprile 1965, residente a San Salvo (CH), Piazza Abruzzo n. 25, codice fiscale RSS JQL 65D41 Z110S;
- MONACO Pietro, nato a Vasto (CH) in data 6 novembre 1965, residente a Vasto (CH), Via San Rocco n. 40/A, codice fiscale MNC PTR 65S06 E372W;
- GROSSO Marilena, nata ad Atessa (CH) in data 14 agosto 1980, residente a San Giovanni Lipioni (CH), Via Garibaldi n. 2, codice fiscale GRS MLN 80M54 A485Y.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto seque.

ART. 1 - CONSENSO ED OGGETTO

MONACO Carlo, LILLI Giuseppe Nicola, ROSSI Ennio Peppino, MO-NACO Felice Antonio, ROSSI Renato Franco, ROSSI Felice Antonio,

ROSSI Jacqueline, MONACO Pietro e GROSSO Marilena costituiscono una associazione non riconosciuta di promozione sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", in sigla "CTS") avente la seguente denominazione: "NESSUNO ESCLUSO APS". Registrato a: VASTO il 15/06/2020 n. 1338 Serie 1T

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede nel Comune di **San Giovanni Lipioni (CH)** alla Piazza Largo del Popolo n. 50.

ART. 3 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

"promozione del territorio di San Giovanni Lipioni, con l'obiettivo principale di perseguire il fine della promozione turistica e dell'arricchimento culturale e sociale del territorio, con riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile e della compatibilità ambientale per rafforzare lo spirito di comunità, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale e della collettività"

mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 comma 1 lettere f), i) e k) del CTS:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo normativo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento anche volontario.

ART. 5 - QUOTA DI ISCRIZIONE E PATRIMONIO INIZIALE

La quota di iscrizione degli associati che entrano a fare parte della associazione viene determinata in euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).

A comporre il patrimonio iniziale sono:

- le n. 9 (nove) quote associative, che ciascun costituito si

obbliga a versare nelle casse dell'Associazione mediante bonifico bancario.

Gli stessi dichiarano, quindi, che il patrimonio iniziale ad euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zero zero).

ART. 6 - PRIMO ESERCIZIO ASSOCIATIVO

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

ART. 7 - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è retta dall'ordinamento contenuto nello Statuto che, composto da n. 23 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

- Il primo Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, che si compone di 4 (quattro) componenti, è nominato nelle persone di:
- MONACO Felice Antonio, quale Presidente e legale rappresentante:
- MONACO Carlo, ROSSI Ennio Peppino e ROSSI Renato Franco, quali consiglieri;
- i quali dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto.
- I primi membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente sono revocabili solo per giusta causa.
- L'Assemblea può successivamente integrare la composizione del primo Consiglio Direttivo con la nomina di massimo altri quattro componenti.

ART. 8 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ENTI DEL TER-ZO SETTORE

Il legale rappresentante è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione negli appositi registri ed in particolare nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 11 del CTS, e, a tal fine, ad apportare allo statuto le modifiche eventualmente occorrenti.

ART. 9 - SPESE E IMPOSTE

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 82, quinto comma, del CTS, è esente da imposta di bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio, del quale ho dato lettura, unitamente allo statuto allegato sotto la lettera "A", ai comparenti che lo approvano.

Consta di due fogli per otto pagine.

Sottoscritto alle ore diciannove.

F.to MONACO Carlo - LILLI Giuseppe Nicola - ROSSI Ennio Peppino - MONACO Felice Antonio - ROSSI Renato Franco - ROSSI Felice Antonio - ROSSI Jacqueline - MONACO Pietro - GROSSO Marilena - Giacinto Gianpio Di Tillo (sigillo) ALLEGATO "A" AL REP. N. 3580/2943

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"NESSUNO ESCLUSO APS".

Art. 1) Denominazione

E' costituita l'associazione culturale e turistica di promozione sociale operante nei settori culturale e turistica denominata "NESSUNO ESCLUSO APS".

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede legale in San Giovanni Lipioni (CH), Piazza Largo del Popolo n. 50.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire uffici e sedi operative altrove.

La variazione dell'indirizzo all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale avrà l'onere di comunicare il nuovo indirizzo presso l'Amministrazione competente.

Art. 3) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

Art. 4) Finalità e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: "promozione del territorio di San Giovanni Lipioni, con l'obiettivo principale di perseguire il fine della promozione turistica e dell'arricchimento culturale e sociale del territorio, con riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile e della compatibilità ambientale per rafforzare lo spirito di comunità, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale e della collettività".

Art. 5) L'Oggetto

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'art 5 comma 1 lettere f), i) e k) del D.lgs 117/2017:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo normativo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- L'Associazione, quindi, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
 - a) Promozione sociale, culturale, turistica mediante servizi per lo sviluppo delle imprese turistiche, per la fruizione dei servizi turistici, anche presso le strutture pubbliche e private del territorio;
 - Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente il turismo e le attività ad esso riferite, i temi della sostenibilità ambientale legata al turismo e ogni argomento che direttamente o indirettamente ha per oggetto il turismo nelle sue possibili declinazioni;
 - c) Organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di eventi e attività quali laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, biblioteca, meeting, mostre, viaggi;
 - d) Tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente agricolo, paesaggistico e naturalistico e dei beni culturali anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi;

Thereof Flanks Standing Off

Card Haceor

e) Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione, anche di carattere multimediale ivi inclusa la realizzazione di siti internet, applicazioni informatiche e pagine sui social network, connesse alle finalità, agli scopi e alle attività di cui sopra.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione, quindi, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie:

- a) gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili;
- b) gestire direttamente, o indirettamente, centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo.

L'associazione per tutte le attività potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali, stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6) Patrimonio ed entrate

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi straordinari degli associati;
- c) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno
- di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, fondazioni pubbliche e private, strutture private di ogni genere e forma;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o, in caso di impedimento, del VicePresidente.

Art. 7) Soci

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è rimborsabile in alcun caso.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci in occasione della successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione

Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

Art. 8) Diritti e doveri dei soci

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, e delle regole dettate dagli organismi, nazionali ed internazionali ai quali l'Associazione delibererà di aderire.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati alla data della convocazione della riunione ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Pertanto, è esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro 60 giorni dalla richiesta. Il libro dell'organo di controllo ove esistente deve essere richiesto all'Organo di controllo medesimo. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: Il Consiglio Direttivo verificata la regolarità della domanda comunica all'interessato data, orario e sede in cui consultare i libri; se l'interessato vorrà estrarre copia dovrà farne esplicita richiesta motivata e le spese saranno a proprio carico secondo tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo. La consultazione dovrà durare il tempo ragionevolmente necessario.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari e nelle modalità stabiliti, di partecipare alle attività culturali e sportive, formative, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e hanno diritto ad essere assistiti da personale specializzato nell'ambito delle medesime attività e di proporre nuovi associati.

Gli associati hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

L'organo di controllo

Il presidente

Art. 10) L'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria oppure straordinaria e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti nel libro degli associati alla data della convocazione.

Art. 11) Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi compreso il Presidente;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 12) Convocazione

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno il 35% degli associati aventi diritto al voto tramite richiesta al Presidente il quale è tenuto ad adempiere.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo) indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Associati, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Art. 13) Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci alla data della convocazione ed in regola con il versamento della quota associativa.

Si applica l'articolo 2373 (conflitto di interessi) del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega. Se il numero degli associati è superiore a cinquecento ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Salvo ove diversamente previsto dalla legge, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Salvo ove diversamente previsto dalla legge, per l'Assemblea straordinaria occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno ¼ degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un partecipante individuato e nominato dal Presidente.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per consenso nominale, salvo non vi sia l'unanimità dei consensi degli intervenuti in assemblea per procedere a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto, su richiesta, di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

June Les Charles

En the Ashibi

- ✓ sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ✓ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- √ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
 argomenti all'ordine del giorno.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 14) Consiglio Direttivo

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea

degli Associati che ne determina il numero dei componenti tra un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, oltre il Presidente.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, uno o due Vice Presidente/i.

Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Art. 15) Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri (oppure tre nel caso di 7 componenti). È convocato mediante lettera o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- ✓ il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- ✓ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ✓ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 16) Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- ✓ deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- ✓ predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale se ne ricorre l'obbligo, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- ✓ individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- ✓ stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le
 attività svolte a favore dell'Associazione;
- ✓ compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Art. 17) Regolamento

Il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 18) Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 19) Esercizio sociale e bilancio e libri sociali obbligatori

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Il Consiglio direttivo effettua il deposito del bilancio nei termini stabiliti dalle disposizioni normative in vigore.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati nella stessa seduta prevista per il bilancio di esercizio per la definitiva approvazione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017.

Oltre le scritture contabili obbligatorie, l'Associazione deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

Art. 20) Scioglimento

L'assemblea delibera lo scioglimento e la destinazione del patrimonio che residua dalla fiquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Art. 21) Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 22) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 23) Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

marker pricent

Gorb Mocos

Velia Antono bri Jeguchi Rossofi Uroupo Ota